



UNIVERSITÀ
DI PISA

OPUSCOLO INFORMATIVO SULLE FIGURE DELLA SICUREZZA IN ATENEO



2025

INDICE

INTRODUZIONE	2
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN ATENEO	3
FIGURE DELLA SICUREZZA IN ATENEO	4
PARTE DATORIALE.....	5
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP).....	6
MEDICO COMPETENTE.....	8
ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE	10
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).....	11
RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI, DEI CENTRI E DEI SISTEMI DI ATENEO, DIRIGENTI.....	13
RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA IN LABORATORIO (RAD E RAR)	14
ADDETTI ANTINCENDIO E ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	15
LAVORATORI.....	16
RIFERIMENTI NORMATIVI	17

INTRODUZIONE

Nel corso del **2024** l'Università di Pisa ha avviato una nuova **indagine sul benessere organizzativo**.

Nell'ambito dell'indagine è stato utilizzato un questionario con l'obiettivo di conoscere le **opinioni** e/o le **percezioni** del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB) e del personale docente (DOC) su temi importanti, quali: l'**organizzazione**, la **salute e la sicurezza** dei luoghi di lavoro, le **relazioni** nell'ambiente di lavoro, il **senso di appartenenza**, le **iniziative** per migliorare il **clima lavorativo**, le **misure** in tema di **benessere** del personale e le **procedure di valutazione**.

Nei **report di analisi** dei questionari diffusi al personale, sono state identificate le **linee di intervento** e le **azioni organizzative di miglioramento** da realizzare nel **2025**. Tra queste, nel report relativo al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB), vi è l'**aggiornamento dell'Opuscolo informativo sulle figure della sicurezza in Ateneo**. Nel 2023 infatti, a seguito della precedente indagine sul benessere organizzativo di Ateneo (2022), era stato realizzato un primo opuscolo informativo di questo tipo; il presente lavoro ne costituisce un aggiornamento.

L'*Opuscolo informativo sulle figure della sicurezza in Ateneo* è finalizzato a presentare la struttura organizzativa, le funzioni e i compiti delle figure che si occupano di sicurezza all'interno dell'Ateneo, con l'obiettivo di poter fornire a tutta la popolazione universitaria, in maniera immediata, le informazioni sull'organizzazione aziendale della sicurezza, comunque oggetto degli appositi corsi di formazione in materia.

Tale opuscolo, come il precedente, è stato realizzato dall'**Ufficio Sicurezza e Ambiente (USA) di Ateneo**, all'interno del quale si trova il **Servizio Prevenzione Protezione (SPP)**.

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN ATENEO

L'Università di Pisa adotta una struttura organizzativa sulla quale implementare, ai sensi del D.Lgs. 81/08, "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", un modello organizzativo e di gestione della sicurezza in Ateneo volto ad assicurare un sistema efficace per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

FIGURE DELLA SICUREZZA IN ATENEO

Le varie **figure** che si occupano di sicurezza all'interno dell'Ateneo, in linea con quanto previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, sono:

- Parte Datoriale;
- Servizio di Prevenzione Protezione (SPP);
- Medico Competente;
- Esperto di Radioprotezione;
- Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, Dirigenti;
- Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RAD e RAR);
- Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso;
- Lavoratori.

Nei paragrafi che seguono si riporta una breve descrizione dei ruoli e dei compiti delle suddette figure.

PARTE DATORIALE

DATORE DI LAVORO: RETTORE

Il Datore di Lavoro dell'Università di Pisa è individuato nella figura del Rettore.

Il Rettore, in base all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08, è il soggetto a cui competono i seguenti obblighi non delegabili:

- a) valutare tutti i rischi per la salute, sia fisica che psichica, e per la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- b) designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

DATORE DI LAVORO DELEGATO DI ATENEO: DIRETTORE GENERALE

Il Rettore, con proprio provvedimento, ha delegato tutti gli obblighi e funzioni previste per il Datore di Lavoro, tranne quelli non delegabili di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08, al Direttore Generale quale soggetto responsabile della complessiva gestione dell'Ateneo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATENEO

Il Consiglio di Amministrazione è titolare dei poteri di governo, di indirizzo strategico e di controllo delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Cosa è

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è una struttura prevista dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08), organizzata dal Datore di Lavoro all'interno dell'azienda (o ricorrendo a persone o servizi esterni), con precisi compiti in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) di Ateneo

Nell'Università di Pisa il Servizio di Prevenzione e Protezione si trova all'interno dell'[Ufficio Sicurezza e Ambiente](#) ed è articolato in due Settori, rispettivamente relativi all'Area 1 e all'Area 2, secondo la suddivisione virtuale operata tra le strutture dell'Ateneo, riportata nell'Allegato 1 del [Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro](#).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) di Ateneo è composto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dai Responsabili dei Settori nonché dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Funzioni

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) assolve alle funzioni attribuite dalla normativa (art. 33 D.Lgs. n. 81/08), in particolare:

- a) individua i fattori di rischio;
- b) valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- c) elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individua i dispositivi di protezione individuale (DPI e DPC);
- d) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività;
- e) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- g) fornisce ai Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, alle strutture dirigenziali, alla Direzione Generale e ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in

laboratorio (RAD/RAR), i contenuti per l'informazione ai lavoratori prevista all'art. 36 del D.Lgs. 81/08;

- h) fornisce supporto consultivo al Datore di Lavoro, al Direttore Generale, nonché ai Direttori dei Dipartimenti, ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, nonché ai Responsabili di Attività Didattica e/o di Ricerca (RAD/RAR).

Approfondimenti



Per ulteriori informazioni sul Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) di Ateneo è possibile consultare la [Pagina dedicata al Servizio Prevenzione e Protezione – Ufficio Sicurezza e Ambiente](#) su Start, il portale ad accesso riservato dedicato al personale dell'Università di Pisa.

CONTATTI



Per contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) di Ateneo è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: sicurezzaeambiente@adm.unipi.it.

MEDICO COMPETENTE

Chi è

Il Medico Competente è una figura in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali descritti all'art.38 del D.Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/08.

Il Servizio del Medico Competente di Ateneo

Il Servizio del Medico Competente dell'Università di Pisa è composto da più Medici Competenti, di cui uno con funzioni di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'art. 39, comma 6, del D.Lgs. 81/08).

Funzioni

Il Medico Competente dell'Università di Pisa assolve le funzioni di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, nonché alle funzioni di Medico Autorizzato con le attribuzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 101/2020. In particolare, il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di tutto il personale lavoratore dell'Ateneo, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- e) esprime, sulle risultanze delle visite mediche, giudizi relativi alla mansione specifica dei lavoratori.



Approfondimenti

Per ulteriori informazioni sul Servizio del Medico Competente di Ateneo è possibile consultare la [Pagina dedicata al Servizio del Medico Competente](#) su Start, il portale ad accesso riservato dedicato al personale dell'Università di Pisa.



CONTATTI

Per contattare il Servizio del Medico Competente di Ateneo è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: medicocompetenteunipi@ao-pisa.toscana.it.

ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

Chi è

L'Esperto di Radioprotezione è la figura prevista dalla normativa vigente (D.Lgs. 101/2020) per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Compiti

I compiti dell'Esperto di Radioprotezione sono individuati dall'art. 130 del D.Lgs. 101/2020.

Il Servizio di Radioprotezione di Ateneo

Le attività di ricerca svolte da alcune strutture di Ateneo comportano la necessità di utilizzare materiali radioattivi e macchine radiogene: il Datore di Lavoro ha pertanto provveduto a nominare un Esperto di Radioprotezione.

Attualmente il Servizio di Radioprotezione di Ateneo è effettuato a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Chi sono

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono persone elette dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo), purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Ateneo

La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Ateneo è così individuata:

- n. 6 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo;
- n. 4 membri eletti in rappresentanza del personale docente e ricercatore;
- n. 2 membri designati dal Consiglio degli Studenti, in rappresentanza degli studenti.

L'elenco dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in carica è reperibile al link indicato di seguito.

Funzioni

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

- a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;
- b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- c) sono consultati sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla designazione degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso e sulla designazione del Medico Competente;
- d) ricevono le informazioni aziendali in ordine all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- e) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti, nonché i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;

- f) svolgono le funzioni, per quanto non già menzionato, attribuite loro dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08.



Approfondimenti

Per ulteriori informazioni sugli RLS di Ateneo è possibile consultare la [Pagina dedicata ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza](#) su Start, il portale ad accesso riservato dedicato al personale dell'Università di Pisa.



CONTATTI

Per contattare gli RLS di Ateneo è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: rls@unipi.it.

RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI, DEI CENTRI E DEI SISTEMI DI ATENEO, DIRIGENTI

Chi sono

I Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e la Direzione Generale per gli uffici di staff sono responsabili, per la propria struttura, dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Sono tenuti pertanto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e tengono conto, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dei rischi per la sicurezza e la salute, sia fisica che psichica, dei lavoratori al fine di adottare le soluzioni più adeguate.

Compiti

All'art. 8 del [Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro](#), sono descritti i compiti dei Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo e dei Dirigenti.

RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA IN LABORATORIO (RAD E RAR)

Chi sono

La figura del RAR e del RAD, per le Università, è prevista dal DM 363/1998 *"Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni"*. Per Responsabile dell'attività didattica (RAD) o di ricerca (RAR) in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

- ➔ Sono considerati **laboratori**, ai sensi del DM 363/98, i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio campagne archeologiche, geologiche, marittime.

I laboratori si distinguono in **laboratori di didattica, di ricerca, di servizio**, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

Compiti

All'art. 9 del [Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro](#), sono riportati i compiti dei Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio (RAR e RAD).

ADDETTI ANTINCENDIO E ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Chi sono

Gli [Addetti Antincendio](#) sono individuati dal Datore di Lavoro e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.

Gli [Addetti al Primo Soccorso](#) sono individuati dal Datore di Lavoro e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, sono incaricati di attuare le misure di primo soccorso.

Il lavoratore designato Addetto Antincendio o Addetto al Primo Soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, nonché è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di Lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

Gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso in Ateneo

In Ateneo gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso sono individuati all'interno di ciascuna struttura, in numero adeguato, tenendo conto delle caratteristiche e degli orari di apertura di ciascuna struttura, e ricevono incarico formale a cura del Direttore Generale.



Approfondimenti

Per ulteriori informazioni sugli Addetti Antincendio e sugli Addetti al Primo Soccorso di Ateneo è possibile consultare la [Pagina dedicata alle Strutture Operative di Emergenza](#) sul sito internet dell'Università di Pisa.

LAVORATORI

I lavoratori in Ateneo

Ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza descritti nel Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, si considerano lavoratori:

- a) i docenti e i ricercatori;
- b) il personale tecnico amministrativo;
- c) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Pisa;
- d) il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
- e) gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i dottorandi, gli specializzandi nonché i partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi.

Obblighi

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare, i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/08 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti delle unità decentrate e dai responsabili delle attività.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di questo adottati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ [DECRETO LEGISLATIVO 81/08, "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"](#)

- ✓ [DECRETO MINISTERIALE 363/98](#)

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- ✓ [REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO](#)

Emanato con DR n. 695/2013 del 28/05/2013, modificato con DR n. 705/2021 del 26/05/2021.



UNIVERSITÀ
DI PISA